

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2018, n. 064/Pres.

Regolamento del Catasto speleologico regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 14 ottobre 2016, n.15.

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Catasto speleologico regionale
Art. 3	Organizzazione e strutturazione dei dati
Art. 4	Elenco delle grotte
Art. 5	Elenco delle cavità artificiali
Art. 6	Elenco delle forre
Art. 7	Validazione e accatastamento
Art. 8	Dati e loro riutilizzo
Art. 9	Norma transitorie
Art. 10	Norme di rinvio
Art. 11	Abrogazione

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, i contenuti, le modalità di gestione e di aggiornamento del Catasto speleologico regionale (CSR), in attuazione di quanto previsto nell'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche).

2. Ai fini del presente regolamento, sono richiamate le definizioni di cui all'articolo 2, della legge regionale 15/2016, nonché le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo).

Art. 2
(Catasto speleologico regionale)

1. Il CSR, quale sistema informativo territoriale di riferimento per le attività conoscitive, di tutela e di gestione del patrimonio speleologico di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 15/2016, si configura quale centro di raccolta dati, di studi e di divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio speleologico, delle aree carsiche e degli acquiferi carsici del territorio regionale e dei relativi sistemi carsici interregionali e transfrontalieri.

2. Il CSR è lo strumento per la diffusione, la pubblicazione e il riutilizzo delle informazioni di cui al comma 1, per le finalità pianificatorie e di sviluppo del territorio, della tutela ambientale, della tutela delle risorse idriche, nonché per la salvaguardia della sicurezza e salute delle persone in attuazione della legge regionale 15/2016.

3. Il CSR è lo strumento per l'organizzazione ed il coordinamento degli interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale 15/2016 e per supportare i soggetti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 15/2016, nelle attività di controllo e vigilanza del patrimonio speleologico, anche attraverso la raccolta di segnalazioni ed informazioni.

4. Nell'ambito delle attività istituzionali dell'amministrazione regionale, il CSR è altresì lo strumento conoscitivo e pianificatorio per i procedimenti autorizzativi ambientali e programmatici, sulle aree carsiche ed in particolare per quanto previsto al comma 1.

5. Le modalità di apertura al pubblico degli uffici del CSR sono pubblicate sul sito internet della regione.

Art. 3

(Organizzazione e strutturazione dei dati)

1. Il CSR è organizzato in banche dati conformemente alle sezioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 della legge regionale 15/2016, costituite dall'elenco delle grotte, delle cavità artificiali, delle grotte turistiche, delle cavità artificiali turistiche e delle forre, presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il CSR raccoglie dati alfanumerici, cartografici, iconografici e multimediali, anche di carattere storico, che possano essere utili alle finalità della legge regionale 15/2016 ed alle attività previste dall'articolo 2, con particolare riferimento alle informazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5, della legge regionale 15/2016.

3. I dati di cui al comma 2 sono organizzati per l'archiviazione, l'aggiornamento, il controllo, la validazione e la divulgazione delle informazioni.

4. Per le finalità conoscitive e gestionali di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 15/2016, il censimento dei fenomeni ipogei viene effettuato nel contesto delle aree carsiche e degli acquiferi carsici, ossia in considerazione delle peculiarità e delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed ambientali del territorio e del relativo condizionamento idrogeologico delle zone sorgentifere.

Art. 4

(Elenco delle grotte)

1. Una grotta, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 15/2016, può essere inserita nell'elenco del CSR mediante la procedura di accatastamento, quando presenta uno sviluppo lineare, ovvero spaziale, superiore a cinque metri. In particolari e motivati casi di eccezionale valore archeologico, geominerario o naturalistico può essere accatastata una cavità con sviluppo inferiore ai cinque metri.

2. I dati relativi ai rilievi ipogei sono costituiti da:

- a) dati alfanumerici, quali dati numerici e descrittivi, riferimenti bibliografici e materiali multimediali e qualsiasi altra informazione utile alla definizione del fenomeno ipogeo;
- b) disegno del rilievo ipogeo, composto da sezioni e pianta, in scala adeguata e riportata, anche graficamente, sul disegno stesso, in modo da garantire il maggior dettaglio sostenibile e con opportuna iconografia e simbologia speleologica;
- c) poligonale vettoriale, tridimensionale e georiferita, in formato standard di interscambio;
- d) battute di rilievo in formato digitale, in formato standard di interscambio, con particolari riferimenti al collegamento con altre cavità;
- e) qualsiasi altra informazione utile per la prevenzione degli incidenti e la gestione di interventi da parte degli organismi di soccorso;

- f) qualsiasi informazione utile ai fini della pianificazione territoriale, della tutela ambientale e delle risorse idriche.

3. Ai fini dell'accatastamento di una nuova grotta sono necessarie almeno le seguenti informazioni:

- a) nome principale;
- b) Comune in cui si apre l'ingresso;
- c) coordinate dell'ingresso e metodologia di rilevamento del posizionamento;
- d) quota dell'ingresso e metodologia di rilevamento della quota;
- e) tipologia dell'ingresso e relativa fotografia;
- f) autore del posizionamento dell'ingresso ed eventuale gruppo di appartenenza;
- g) data del rilievo;
- h) precisione e scala del rilievo;
- i) profondità e dislivello;
- j) sviluppo spaziale;
- k) presenza di flussi idrici permanenti;
- l) descrizione della grotta, comprensiva della profondità dei pozzi e degli eventuali collegamenti con altre cavità;
- m) Autore o Autori del rilievo e dei dati ed eventuale gruppo di appartenenza;
- n) Disegno del rilievo ipogeo di cui al comma 2, lettera b).

4. L'accatastamento comporta l'attribuzione di una sigla catastale univoca costituita dal numero progressivo del CSR. Con lo scopo di mantenere la storicità dei dati e dei rilievi, vengono mantenute le sigle catastali, progressive e storiche, di cui al catasto grotte della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia).

Art. 5

(Elenco delle cavità artificiali)

1. Una cavità artificiale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera k) della legge regionale 15/2016, può essere inserita nell'elenco delle cavità artificiali del CSR mediante la procedura di accatastamento quando presenta uno sviluppo lineare, ovvero spaziale, superiore a cinque metri ed abbia un particolare valore storico, archeologico, geominerario o naturalistico. In particolari e motivati casi può essere accatastata una cavità con sviluppo inferiore ai cinque metri.

2. I dati relativi ai rilievi delle cavità artificiali sono costituiti da:

- a) dati alfanumerici, quali dati numerici e descrittivi, riferimenti bibliografici e materiali multimediali, organizzati in modo da facilitare il loro inserimento e la loro consultazione;
- b) disegno del rilievo ipogeo, composto da sezioni e pianta, in scala adeguata e riportata, anche graficamente, sul disegno stesso, in modo da garantire il maggior dettaglio sostenibile e con opportuna iconografia e simbologia;

- c) rilievo in formato vettoriale, georiferito e tridimensionale, con particolari riferimenti al collegamento con altre cavità;
- d) battute di rilievo in formato digitale, in formato standard di interscambio, con particolari riferimenti al collegamento con altre cavità;
- e) qualsiasi altra informazione utile per la prevenzione degli incidenti e la gestione di interventi da parte degli organismi di soccorso;
- f) qualsiasi informazione utile ai fini della pianificazione territoriale, della tutela ambientale e delle risorse idriche.

3. Ai fini dell'accatastamento di una nuova cavità artificiale sono necessarie almeno le seguenti informazioni:

- a) nome principale;
- b) Comune in cui si apre l'ingresso;
- c) coordinate dell'ingresso e metodologia di rilevamento del posizionamento;
- d) quota dell'ingresso e metodologia di rilevamento della quota;
- e) località ed eventuale indirizzo civico;
- f) vincoli di accesso;
- g) tipologia funzionale e realizzativa;
- h) sviluppo spaziale;
- i) profondità e dislivello;
- j) presenza di flussi idrici permanenti;
- k) descrizione della cavità, comprensiva della profondità dei pozzi e degli eventuali collegamenti con altre cavità;
- l) stato di conservazione ed eventuali pericoli;
- m) epoca ed informazioni bibliografiche;
- n) disegno ipogeo di cui al comma 2, lettera b);
- o) Autore o Autori del rilievo e dei dati ed eventuale gruppo di appartenenza.

4. L'accatastamento comporta l'attribuzione di una sigla catastale univoca costituita dal numero progressivo del CSR. Con lo scopo di mantenere la storicità dei dati e dei rilievi, vengono mantenute le sigle catastali esistenti, progressive e storiche.

Art. 6 (Elenco delle forre)

1. Per finalità conoscitive e di tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 15/2016, nel CSR sono individuate le forre così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) della medesima legge regionale 15/2016.

2. I dati di cui al comma 1 potranno essere integrati da ulteriori dati descrittivi, relazioni tecniche, disegni e materiale multimediale, nonché qualsiasi altro dato utile per le finalità conoscitive e pianificatorie del territorio, nonché per la prevenzione degli incidenti e la gestione di interventi da parte degli organismi di soccorso.

Art. 7

(Validazione e accatastamento)

1. La procedura di accatastamento comporta un processo di controllo e di validazione tecnico/scientifica dei dati nonché le modalità di diffusione totale o parziale degli stessi ed il loro eventuale riutilizzo in relazione al grado di riservatezza e di sensibilità.

2. Il direttore della struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 15/2016, approva gli elenchi e i relativi aggiornamenti catastali con le modalità previste dall'articolo 9 comma 6 della legge regionale 15/2016.

3. L'Amministrazione regionale, per le attività correlate al comma 1, non rientranti in funzioni ordinarie ed a cui non possa fare fronte con personale in servizio, ai sensi dell'articolo 15, comma 15 della L.R. 12/2009, può conferire incarichi a soggetti di particolare e comprovata specializzazione, secondo le procedure comparative previste dal Regolamento emanato con D.P.Reg 30 novembre 2009, n. 331/Pres.

Art. 8

(Dati e loro riutilizzo)

1. Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) la Regione riconosce l'eventuale proprietà intellettuale dei dati di cui all'articoli 4, 5 e 6 mediante la citazione dei rispettivi Autori.

2. Per le finalità della legge regionale 15/2016 è garantita la diffusione dei dati del CSR in formati aperti e liberamente accessibili a tutti, al fine di promuovere la speleologia, il patrimonio speleologico e la sua tutela nel rispetto delle leggi vigenti ed in particolare dei diritti di protezione dei dati personali e della proprietà privata.

3. La diffusione dei dati nonché il loro riutilizzo da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, è comunque vincolato alla citazione degli Autori e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 15/2016 sino all'approvazione della sezione del CSR recante l'elenco delle grotte di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 15/2016, conserva efficacia il Catasto regionale delle grotte formato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27/1966.

Art. 10

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 15/2016.

Art. 11
(*Abrogazione*)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 febbraio 1995, n. 054/Pres (Nuove norme regolamentari per l'esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1996, n. 27, relativo all'impianto e alla tenuta del catasto regionale delle grotte).